Norme &Tributi

Professioni

Commercialisti: meno Daspo e più dialogo con la Pa

Al convegno dei Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sotto la lente le priorità della categoria nei rapporti con le istituzioni

Tributaristi

Algoritmi fiscali senza segreti per il diritto di difesa

Rendere sindacabili gli algoritmi che portano agli accertamenti. Lo chiedono gli avvocati tributaristi al convegr di Torino che si chiude oggi

Attività commerciali del no profit, Iva e dirette su doppio binario

TERZO SETTORE

Corrispettivi specifici categorie di enti

non soggette a Ires per le Aps iscritte al Registro

Attività commerciali degli enti non profit con Iva e imposte di-rette su doppio binario. L'articolo de del Dpr 633/1972 prevede l'ap-plicazione dell'uva solo in presenza di un'artività di natura com-merciale, in mancanza della quale agli enti non profit non potrebbe mai essere riconosciuta la sogget-tività passiva Iva.

Le attività coinvolte Qualora l'ente svolga più attività, solo quelle commerciali sono in-cluse nel campo di applicazione dell'Iva. In via speculare, la detra-zione a monte è consentita solo

tività commerciali.

Sono assogettate a imposta
anche le operazioni che vengono
effettuate nell'esserzio di attività
commerciali ai soci, associati o
partecipanticon pagamento di
corrispettivi specifici odi contributi supplementari, determini
in funzione delle maggiori/diverse prestazioni alle quali danno di
ritto. Ciò, in quanto tali attività
rappresentano una forma di rereappresentano una forma di rerappresentano una forma di re unerazione spettante ai soci a

intunei azione spetiante ai soci. La rilevanza dell'attività vie-ne meno nel caso di prestazio-ni/cessioni rese, in conformità alle finalità istituzionali, da al-cune tipologie di enti nei con-fronti di soggetti che, in virtù della propria qualifica, hanno con l'ente un rapporto effettivo. della propria qualifica, nanno con l'ente un rapporto effettivo, stabile e privo del carattere lu-crativo. La ratio della norma è quella di favorire chi persegue finalità di interesse sociale, uti-lizzando un modello di caratte-

re associativo. Per le stesse ragioni, sono pre-viste anche prestazioni totalmen-te esenti in quanto sensibili per la collettività, ossia quelle socio-sa-nitarie, assistenziali ed educative che vengono rese da particolari categorie di enti, tra i quali – a ri-forma completa – rientreranno gli enti del Terzo settore non

Le imposte dirette

profilo delle dirette. Il legislatore ha previsto un'analoga disposina previsto un analoga disposi-zione all'articolo 1,48 del Tuir, consentendo agli enti di tipo as-sociativo di fruire della decom-mercializzazione per i corrispet-tivi specifici collegati all'artività sittuzionale. Tale norma è stata modificata dal Codice del Terzo settorache neba ridutto l'ambiro

modificata dal Codice del Terzo settore che ne ha ridotto l'ambito di applicazione. A riforma attuata (dal perio-do di imposta successivo al rila-scio dell'autoritzzazione euro-pea sulle misure fiscali del Cts), la decommercializzazione del-Particlool 148, comma 3, conti-nuerà ad applicarsi solo alle prestazioni poste in essere da nuerà ad applicarsi solo alle prestazioni polsti en essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assisenziali, sportive dilectantistiche, nonché dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non conomici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Le prestazioni commerciali resed aqualsiasi altro ente – con un'eccezione per le associazioni di promozione sociale – nei confronti di iscritti, associati o partecipanti saranno considerate

tecipanti saranno considerate commerciali. La riforma non ha commerciali. La informa omn però modificato l'articolo 4 del decreto Iva, che prima dell'ultima modifica era coincidente all'articolo 148 del Tuir. Ora i testi delle due disposizioni sono "asimmetrici". Può quindi verificarsi che, mentre ai fini Iva i proventi commerciali continuerano a essere decommercializzati.

LA FISCALITÀ DEL NON PROFIT

Scheda a cura di Marina Garone e Martina Manfredonia

ENTIDVERSI
DALLE ASSOCIAZIONI
DI ROMOZIONE SOCIALE
Le prestazioni rese verso
corrispettivi specifici, anche nei
confronti dei soci, sono
commerciali ai fini delle imposte
dirette. I relativi proventi
concorrono all'imponibile fiscale
secondo i criteri ordinari (se il
reddito viene determinato
analiticamente) o, in alternativa
analiticamente) o, in alternativa
con i criteri forfestari dell'articolo
so del Codice del terzo settore
(Cts). In questo secondo caso si
applicano i coefficienti di
redditività a scaglioni, distinti per
fasce di ricavi e per tipologie di
attività (prestazioni di servizi o
altre attività). Diversamente, le
predette operazioni no sono
soggette a Iva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 4 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no sono
soggette a liva. L'articolo 1 del Dyr
predette operazioni no so

sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona». Data l'ampiezza del testo della norma, l'agevolazione si applica a tuto, algevolazione si applica a tuto i sioritti al Registro unico nazionale del terzo settore

fini della determinazione del reddito, ma non ai fini Iva (ai sensi dell'articolo 4). Le Odv con ricavi entro i 130mila euro potranno optara per il regime forfettario dell'articolo se del Cts, con applicazione di un coefficiente agevolato dell'1% e semplificazioni ai fini Iva

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Il Codice del terzo settore indica

un regime di decommercializzazione simile a quello del Tuir. In particolare, tale regime è un por più ampio, in quanto si applica alle prestazioni rese nei confronti degli associait e a quelle nei confronti dei familiari e conviventi. Possono così verificarsi due diverse ipotesi. Le prestazioni rese agli le prestazioni rese agli e prestazioni prese agli e prestazioni rese agli e prestazioni rese agli. associati sono decommercializzate sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Iva (articoli 85 del Cts e 4 del Dpr 633/72). Invece, le prestazioni nei confronti di familiari e conviventi sono decommercializzate solo ai fini delle imposta sui radditi in. decommercializzate solo ai rini delle imposte sui redditti in quanto l'articolo 4 non fa riferimento ai familiari/conviventi. Le Aps con ricavi entro 130mila euro possono optare per il regime forfettario dell'articolo se del Cts, con applicazione di un cerefficiente aeguolato del 3% e



FISCO E AGRICOLTURA

Slalom tra i modelli Isa penalizzante per il voto natura commerciale, richiede la compilazione dei modelli Isa propri di tale attività e non quelli emanati per le attività agricole AAOIS, come ad esempio per la attività agrituristica per la quale è previsto il modello AGOIS, da compilare se per tale attività compilare se per tale attività compilare se per tale attività previsto il modello AGOIS, da compilare se per tale attività agriturità per tale attività agricole attività agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità agriturità per tale attività agriturità per tale attività agriturità agriturità agriturità agriturità per tale attività agriturità agriturità agriturità per tale attività agriturità agrita agriturità agriturità agriturità agriturità agriturità agritur

occorre verificare il codice di attività a cui corrisponde il modello approvato. Infatti i modelli isa previsti per le attività agricole sono destinati ai soggetti che svolgono le predette attività in regime di reddito di attività in regime di reddito di impresa con determinazione analitica del reddito. Si tratta ad sempio di una società diversa dalla società semplice che svolge una attività tradizionale agricola rientrante nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir) e che non ha optato per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell'articolo 1,0 comma 100-1, della carastate del reddito ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006. In questo caso non si presentano difficoltà particolari in quanto sia i dati comuni che quelli contabili del modello Isa, sono interamente relativi all'unica attività svolta. Per le attività agricole, che eccedono i limiti del reddito agrario, si compilano i modelli isa per l'agricoltura come nel caso di un allevamento di animali con maggini ottenibili per meno di un quarto dal terreno, qualora per gli animali eccedenti i contribuente abida opper la desta maltirea, in suesto caso si compila il modello AAOS. Nei quadri dei dati contabili si risultanti nel quadra fo IRF corrispondenti alla percentuale di attività di allevamento ceccelentaria.

Il testo integrale dell'articolo su iotidianofisco.ilsole24ore.con

Oic senza svalutazione titoli anche nel 2019

Una facoltà per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali

Franco Roscini Vitali

Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante estesa all'esercizio 2015. Sulla Gazzetta Uficiale di ieri estato pubblicato i decreto che consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: si tratta delle imprese cosiddette Olc adopter.

La norma originaria, contenuta nell'articola 20-quater del decreto legge 119/18 (legge 136/18), riguardava i bilanci 2018, ma prevedeva la possibilità, in relazione all'evoluzione della situazione di Urroblen-Possibilità di non svalutare i titoli

zione della situazione di turbolen-

za dei mercati finanziari, di estensione agli esercizi successivi con decreto del Mef.
Con riferimento all'esercizio 2018, l'Organismo italiano di contabilità ha emanato il documento interpretativo 4,/19 al quale si potrà fare riferimento anche per ibilanci 2019, La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dell'articolo 2,26, numero previsto dell'articolo 2,26, numero previsto dell'articolo 2,26, numero previsto dall'articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli già iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l'esercizio 2019. Per i primi si può mantenere il valore d'iscrizione del bilancio 2018, mentre per iscondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma intende eliminare (sterilizzare) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di rea-

lizzazione desumibile dall'anda-

mento del mercato: iderivati ne so-no esclusi, anche se iscritti nell'atti-vo circolante, perché valuati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell'attivo nel passivo, a seconda del fair value. La facoltà di non svalutare i ilon più sesre applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel porta-fogli o non immobilizzato, facendo di riferimento al diverso codice Isin. riferimento al diverso codice Isin

riferimino al diverso codice is, no niferimino al diverso codice is, no nilustrazione nella nota integrativa. Nelle perdite di carattere durevole, che imporgono la svalutazione, rientrano anche quelle che si manifesteranno dopo la chiusura dell'esercizio, per le qualis if a riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oc 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizion. La situazione più delicata può riguardare, in particolare, i titoli non quotati perché, in assenza di una quotatione, è il redattore dei

ne, è il redattore del

 La sospensione delle minusvalenze
Secondo l'articolo 20-quater del decreto legge 119/2018 «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto (ora anche nel 2019 in virtù della possibilità concessa dal Di stesso), possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole» fare la scelta se svalutare o meno

fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (illiquidità, insolvenza), che è tutri altra cosae che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

La decisione degli amministratori di non svalutare i titoli coinvolge collegio sindacale revisori che, nella migliore ipotesi, faranno un richiamo d'informativa.

Se un'impresa utilizza la facoltà dettata dalla norma in questione, deve il lustrare la situazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione.

Per le imprese di assicurazione, che redigono i bilanci di esercizio in base alle norme nazionali, l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni (vass) con proprio regolamento dovrà confermare la proroga della disposizione.

GLI ALTRI CASI

ASSISTENZA

Se i proventi lucrativi diventano prevalenti addio all'esenzione

Con la riforma arrivano alcune novità in materia di Iva per i soggetti che beneficiano del regime di esenzione di cui all'articolo 10 del Dpr 633/72 per le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie de ducative. Con la piena operatività della riforma (dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore), la parola "Onlus" richiamata all'articolo 10 verrà sostituita con «enti del Terzo settore di natura non commerciale», ossia tutti quel soggetti che rispondono ai criteri di cui all'articolo 79, comma 5 del Cts. A ben vedere, la platea di riferimento sarà più o men ampia rispetto al passato a seconda dell'attività con-

no ampia rispetto al passato a seconda dell'attività con-cretamente svolta. Mentre la disciplina Onlus (DIgs cretamente svolta. Mentre la disciplina Onlus (Dlgs 460/97) impone stringenti limit di operatività agi enti dottati di tale qualifica (quali possono svolgere solo attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali, ne li limit del 66% dei ricavi), la riforma apre agli Ets la possibilità di svolgere in via marginale attività commerciali — siano esse sistituzionali o"diverse" —mantenendo la qualifica di Ets non commerciale. In particolare, bastera fare attenzione al test di prevalenza di cui all'articolo 79, comma 5, ossia accertarsi che i proventi derivanti dalle attività istituzionali svoli en forma di impresa e da quelle diverse non siano prevalenti rispetto alle entrate di natura non commerciale.

Tali novità cambieranno significativa di natura non commerciale.

Tali novità cambieranno significativa di natura non commerciale.

sociali con il benefit

per cento

Tali novità cambieranno signification vi controlle dell'accompositione dell'accomposit

DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

L'Isee precompilato trova le regole di accesso

Con la pubblicazione avvenuta ieri sulla Gazzetta Uffi-Con la pubblicazione avvenuta ieri sulla Gazzetta Ulti-ciale del decreto agosto 2019 del ministero del Lavoro, si aggiunge un ulteriore tassello per il debutto dell'Isee precompilato. Il diretto interessato accederà alla dichia-razione sostitutiva unica (il documento di base da cui viene elaborato l'Isee) tramite rerdenziali Inps o del-l'agenzia delle Entrate o identità spid almeno di secondo livello. In presenza di altri componenti del nucleo fami-liare si dovrà fornire ulteriori informazioni su reddito enatrimonio. Queste informazioni saranpo necessarie

liare si dovrà fornire ulterioni informazioni su reddito epatrimonio. Questi informazioni saranno necessaria anche in riferimento al titolar dellar ichiesta se sarà inoltrata tramite un Caf.

Nonostante la precomplizzione, restano molte le informazioni che saranno autodichiarate dall'interessato, almeno in una prima fase. Masu richiesta del citadino alcuni dati potranno essere precaricati se glà inseriti in una Dsu precedente (composizione del nucleo, presenza disabili, casa di abitazione, assegni al coniuge o al figli, possesso veicoli). Il debutto della dichiarazione precompliata, che non elimineria la possibilità di presentare quella compilata dal cittadino, è fissato al 1º gennalo 2020. C'è pero la possibilità che si consenta entro quest'anno una ccesso sperimentale alle famiglie che nel 2016-2018 hanno presentato la Dsu in forma telematica di rettamente all'irpos. entato la Dsu in forma telematica direttamente all'